

Legal Report

Considerazioni preliminari sul D.L. n. 23 dell'8
aprile 2020

Aspetti di diritto concorsuale

8 aprile 2020



Legal Report: D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 Aspetti di diritto concorsuale

Quadro Generale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 94, Edizione Straordinaria dell'8 aprile 2020), il Decreto Legge n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*.

Sono inserite nel Decreto, alcune disposizioni che incidono significativamente sull'applicazione del diritto concorsuale, per il periodo dell'emergenza, di cui qui di seguito una primissima rassegna.

Il nostro Team di Restructuring è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Contatti

Filippo Canepa, Partner

M: +39 335 6863 139

filippo.canepa@osborneclarke.com

Barbara Schiavo, Senior Associate

M: +39 366 6549 737

barbara.schiavo@osborneclarke.com

Maurizio Zonca, Senior Associate

M: +39 366 6549 745

maurizio.zonca@osborneclarke.com

Esmeralda Cassano, Associate

M: +39 335 387 264

esmeralda.cassano@osborneclarke.com

1. Codice della Crisi e dell'Insolvenza (art. 5)

È differita all'1 settembre 2021 l'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza ("CCI"), originariamente prevista per il 15 agosto 2020.

Il rinvio è evidentemente motivato da un lato dalla necessità di assicurare, nel periodo dell'emergenza, la certezza nell'applicazione di un settore del diritto strategico per la continuità d'impresa. L'entrata in vigore di una riforma così ampia comporterà inevitabilmente dubbi applicativi, che diverrebbero fonte di grave incertezza e danno nell'attuale periodo di crisi generalizzata.

Inoltre, come noto, la generale riforma del diritto concorsuale ha quale aspetto caratterizzante l'introduzione delle misure di allerta, allo scopo dell'anticipata emersione della crisi, con obblighi di segnalazione ed intervento a carico degli organi di controllo societario e dei creditori cosiddetti qualificati (Agenzia delle Entrate ed INPS). L'introduzione di tali misure in un periodo di crisi generalizzata non sarebbe efficace nel selezionare le imprese che necessitano di strumenti straordinari di gestione della crisi e rischierebbe, al contrario, di incidere negativamente sulle prospettive di continuità aziendale.

2. Proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati (art. 9, comma 1)

I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati **aventi scadenza nel periodo 23 febbraio 2020 – 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.**

3. Modifica di piani e proposte in fase di omologazione (art. 9, comma 2 e 3)

In deroga alla disciplina comune, in base alla quale le proposte e i piani di concordato preventivo possono essere modificati solo nella fase che precede il voto dei creditori, **è prevista la possibilità di modificare piani e proposte anche in procedure in cui sia già stata esaurita positivamente (con il raggiungimento delle necessarie maggioranze) la fase della votazione.**

Sono disciplinate due fattispecie.

La prima riguarda la necessità del debitore di **modificare sostanzialmente il piano di ristrutturazione e la proposta ai creditori.**

In tal caso, in procedimenti per l'**omologazione di concordati preventivi e di accordi di omologazione pendenti al 23 febbraio 2020**, il debitore può domandare la concessione di un **termine non superiore a 90 giorni per la modifica del piano**, termine che decorrerà dal decreto di concessione e non sarà prorogabile.

L'istanza potrà essere depositata sino all'udienza fissata per l'omologa. Sarà inammissibile nel caso in cui l'adunanza dei creditori si sia già svolta e non siano state raggiunte le maggioranze sulla precedente proposta che ora si intende modificare.

Dalle disposizioni del Decreto, si evince, quindi, che piano e proposta modificati dovranno superare nuovamente il vaglio di ammissibilità e ottenere l'approvazione dei creditori.

La seconda fattispecie riguarda la necessità di **modificare solo i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione in fase di omologazione.**

In tal caso, il debitore può depositare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini (il cui differimento non potrà superare, a pena di inammissibilità, i sei mesi rispetto alle scadenze originarie), a cui sia allegata la documentazione comprovante la necessità di ottenere la proroga. Acquisito il parere del Commissario Giudiziale, il Tribunale procederà all'omologazione, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Proroga del termine per il deposito del piano e della proposta in fase di preconcordato (art. 9, comma 4)

Nella disciplina comune, il Tribunale può concedere al debitore che abbia depositato il cosiddetto "ricorso in bianco", un termine per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ricompreso tra 60 e 120 giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni. Il termine, in caso di pendenza di istanza di fallimento, è di 60 giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.

In deroga alla disciplina comune, il D.L. 23 prevede la possibilità di ottenere la proroga del termine già prorogato, di ulteriori novanta giorni, anche nel caso di pendenza dell'istanza di fallimento.

L'istanza dovrà indicare gli **elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.**

5. Proroga del termine per il deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 9, comma 5)

La medesima istanza di cui al comma 4, può essere presentata anche dal debitore che abbia ottenuto il termine di cui all'art. 182*bis*, comma 7, L.F., appositamente richiesto per il **deposito di domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti.**

6. Improcedibilità delle istanze di fallimento (art. 10)

Sono improcedibili i ricorsi per la dichiarazione di fallimento (art. 15 Legge Fallimentare), per l'apertura della liquidazione coatta amministrativa (art. 195 L.F.) e dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese (art. 3 d.lgs. 270/1999) depositati nel periodo 9 marzo 2020 – 30 giugno 2020.

Potranno essere decisi solo i ricorsi depositati dal Pubblico Ministero volti ad ottenere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa (art. 15, comma 8, L.F.).

A tutela dei creditori dell'impresa, il periodo di sospensione (9 marzo 2020 – 30 giugno 2020), in caso di successivo fallimento, non sarà computato ai fini del calcolo dei termini di cui all'art. 10 L.F. (fallimento entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese) e di cui all'art. 69*bis* L.F. (decadenza dalle azioni revocatorie decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e cinque anni dal compimento dell'atto).

Le informazioni contenute nel presente documento hanno natura confidenziale e potrebbero essere coperte da segreto professionale. Il documento è stato predisposto da Osborne Clarke. Nessuna persona, ad esclusione del destinatario potrà fare uso o affidamento sul presente senza il nostro previo consenso scritto. Di conseguenza, non accettiamo alcuna responsabilità in relazione al presente nei confronti di persone o entità se non il destinatario. Grafici eventualmente contenuti nel presente documento sono inseriti allo scopo di facilitare la comprensione dell'analisi ivi contenuta e non potranno sostituirsi ad una lettura accurata dell'intero documento.

